

## Direzione generale

## IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO l'art. 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124;
- VISTA la Direttiva n. 3/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n.124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti";
- VISTA la Legge 22 maggio 2017, n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", come integrata dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- VISTA la Legge 8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città";
- VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.;
- VISTI i CC.CC.NN.LL. relativi al personale del comparto Università, oggi comparto Istruzione e Ricerca, nel tempo vigenti;
- VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2016 2018;
- VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis e dell'articolo 4;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, "Ulteriori disposizioni
  attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- VISTA la Circolare n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 4 marzo 2020, "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";
- VISTO il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020**, "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale";
- VISTO il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020**, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- VISTA la determina del 10 marzo 2020 prot. n. 86882 relativa all'introduzione del "Piano straordinario lavoro agile emergenziale ed altre misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", ed in particolare l'art. 1, comma 6, il quale prevede che "Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente,



## Direzione generale

anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";

- VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- VISTA la **determina del 12 marzo 2020 prot. n. 88784**, adottata a parziale modifica di quanto previsto dal Piano Straordinario "*Lavoro agile emergenziale ed altre misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", introdotto con la determina del 10.3.2020 prot. n. 86882;
- VISTO il Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 87 "Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali";
- VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a), il quale, tra l'altro, prevede che per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18;
- VISTA la **determina del 23 marzo 2020 prot. n. 92268**, con la quale il termine di efficacia della determina del 12.3.2020 prot. n. 88784 è stato prorogato fino al 3.4.2020;
- VISTO il **Decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19** "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettere s) e t), l'art. 2, comma 3, l'art. 5, comma 1, lett. a);
- VISTA la **Circolare n. 2/2020** del Ministro per la Pubblica Amministrazione dell'1 aprile 2020, "Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19" Circolare esplicativa";
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 aprile 2020, "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", ed in particolare l'art. 1, comma 1, con il quale, fra l'altro, l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è stata prorogata fino al 13 aprile 2020;
- CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio;
- TENUTO CONTO, pertanto, della perdurante esigenza di tutelare il personale dell'Ateneo e della conseguente necessità di confermare le misure adottate al fine di contenere il rischio del contagio in attuazione delle disposizioni governative;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni indicate in premessa, in considerazione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria, il termine di efficacia della determina del 12.3.2020 prot. n. 88784 è ulteriormente prorogato fino al 13 aprile 2020, e comunque fino alla vigenza delle disposizioni del Governo relative alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.

Il Direttore generale (prof. Giovanni La Via)